



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02-03-2015 (punto N 25)

Delibera

N 175

del 02-03-2015

Proponente

LUIGI MARRONI

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile KATIA BELVEDERE

Estensore MONICA BALLINI

Oggetto

Protocollo d'intesa di cui all'art. 3 comma 3 L.R. n. 9/2007 che recepisce l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013, concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei Medici chirurghi, degli odontoiatri, dei Medici veterinari e dei farmacisti (Rep. Atti n. 54/CSR). Approvazione schema.

Presenti

ENRICO ROSSI

ANNA RITA BRAMERINI

ANNA MARSON

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO

LUIGI MARRONI

SIMONCINI

VITTORIO BUGLI

VINCENZO

STEFANIA SACCARDI

CECCARELLI

EMMANUELE BOBBIO

SARA NOCENTINI

ALLEGATI N°4

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
1)	Si	Cartaceo+Digitale	Accordo
2)	Si	Cartaceo+Digitale	Protocollo medici chir. e odont.
3)	Si	Cartaceo+Digitale	Protocollo veterinari

4)	Si	Cartaceo+Digitale	Protocollo farmacisti
----	----	-------------------	-----------------------

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

-in data 19 febbraio 2007 è stata approvata la Legge Regionale, n. 9 "Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti";

-che all'art. 3 – Elenchi dei medici esercenti medicine complementari - comma 1 di detta Legge Regionale si prevede l'istituzione degli elenchi dei professionisti esercenti le medicine complementari - agopuntura, fitoterapia e omeopatia – presso gli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti;

-la stessa Legge all'art. 3 comma 3 lettera a) e b), prevede che “gli ordini professionali e la Regione Toscana, sulla base di un protocollo di intesa, definiscono i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari” nonché “definiscono le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti”;

-in data 8 aprile 2008 è stato sottoscritto dalla Regione Toscana e dagli ordini professionali regionali, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 9/2007, un protocollo di intesa che definisce i criteri per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi ed odontoiatri, medici veterinari e farmacisti che praticano le medicine complementari, come specificato nella DGR n. 49/2008;

Attestato che:

-in data 7 febbraio 2013 (Rep. n. 54/CSR) è stato stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano l'Accordo concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia, da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti allegato al presente atto (Allegato 1);

-detto Accordo rileva la necessità di procedere alla certificazione di qualità della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, individuando i criteri e i requisiti minimi e uniformi sul territorio nazionale dei percorsi formativi idonei a qualificare i professionisti che esercitano tali attività le quali restano comunque riservate alle competenze individuate dall'ordinamento statale ai medici chirurghi e agli odontoiatri, medici veterinari e farmacisti;

-l'Accordo ritiene opportuno consentire ai cittadini di accedere alle cure di professionisti in possesso di idonea formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia e approva prioritariamente un disciplinare che ha come oggetto la formazione esclusivamente dei medici chirurghi ed odontoiatri che esercitano l'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia, come definita dal Decreto legislativo n. 219 del 24/4/2006 e successivi atti;

-l'art. 10, comma 5, del suddetto Accordo rinvia l'estensione dei contenuti dello stesso alle professioni di medico veterinario e farmacista, da realizzarsi con atto successivo, acquisito il parere della Federazione nazionale ordini veterinari italiani e della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani;

-il succitato Accordo all'art. 3 comma 1, prevede di istituire presso gli Ordini professionali

provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri gli elenchi dei professionisti distinti per disciplina e individuati in: 1. agopuntura; 2. fitoterapia; 3. omeopatia suddivisa in tre sottoelenchi ovvero omeopatia, omotossicologia e antroposofia;

Rilevato che:

-il P.S.S.I.R 2012-2015, al capitolo 3.2.5 - L'appropriatezza sulle Medicine complementari e non convenzionali - dedica particolare attenzione alla formazione degli operatori che esercitano le medicine complementari;

Ritenuto che:

-è opportuno recepire i contenuti dell'Accordo Stato Regioni sopra citato nella riformulazione del protocollo di intesa di cui all'art. 3 comma 3 L.R. 9/2007, predisponendo uno specifico schema di protocollo da differenziare per professione come di seguito specificato:

a. "Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici chirurghi e odontoiatri" (Allegato 2) da sottoscrivere tra la Regione Toscana e la Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Toscana, contenente i criteri sufficienti per l'ammissione agli elenchi dei medici chirurghi e odontoiatri distinti per disciplina e individuati in 1. agopuntura; 2. fitoterapia; 3. omeopatia suddivisa in tre sottoelenchi ovvero omeopatia, omotossicologia e antroposofia, nonché le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di sottoscrizione del protocollo di intesa stesso;

b. "Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici veterinari" (Allegato 3) da sottoscrivere tra la Regione Toscana e la Federazione regionale toscana degli Ordini provinciali dei Medici Veterinari che conferma i criteri sufficienti per l'ammissione agli elenchi dei medici veterinari previsti dal protocollo di intesa sottoscritto in data 8/4/2008 e impegna la Regione Toscana a promuovere presso la Conferenza Stato Regioni la stipula di uno specifico Accordo per la regolamentazione della formazione della professione di medico veterinario come specificato dall'art. 10 comma 5 dell'Accordo del 7/2/2013;

c. "Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei farmacisti" (Allegato 4) da sottoscrivere tra la Regione Toscana e la Consulta regionale degli Ordini dei Farmacisti della Toscana che conferma i criteri sufficienti per l'ammissione agli elenchi dei farmacisti previsti dal protocollo di intesa sottoscritto in data 8/4/2008 e impegna la Regione Toscana a promuovere presso la Conferenza Stato Regioni la stipula di uno specifico Accordo per la regolamentazione della formazione della professione di farmacista come specificato dall'art. 10 comma 5 dell'Accordo del 7/2/2013;

Atteso che:

-ai sensi dell'art. 7 della L.R. 9/2007, la durata triennale delle "disposizioni transitorie" decorre, limitatamente ai medici chirurghi e odontoiatri, dalla data di sottoscrizione dello specifico protocollo di intesa (Allegato 2) di cui all'art. 3 comma 3;

Visti gli schemi di protocollo di intesa allegati al presente atto (Allegato 2, 3, 4)

Visto il parere positivo del CTD espresso nella seduta del 15 gennaio 2015;

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, di:

1. recepire l'Accordo stipulato in data 7 febbraio 2013, (Rep. n. 54/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia, da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, allegato al presente atto (Allegato 1);

2. approvare gli schemi di protocollo di cui all'art. 3 comma 3 della L.R. 9/2007, differenziati per professione come di seguito specificato:

a) "Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici chirurghi e odontoiatri" (Allegato 2) da sottoscrivere tra la Regione Toscana e la Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Toscana, contenente i criteri sufficienti per l'ammissione agli elenchi dei medici chirurghi e odontoiatri distinti per disciplina e individuati in 1. agopuntura; 2. fitoterapia; 3. omeopatia suddivisa in tre sottoelenchi ovvero omeopatia, omotossicologia e antroposofia, nonché le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di sottoscrizione del protocollo di intesa stesso;

b) "Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici veterinari" (Allegato 3) da sottoscrivere tra la Regione Toscana e la Federazione regionale toscana degli Ordini provinciali dei Medici Veterinari che conferma i criteri sufficienti per l'ammissione agli elenchi dei medici veterinari previsti dal protocollo di intesa sottoscritto in data 8/4/2008 e impegna la Regione Toscana a promuovere presso la Conferenza Stato Regioni la stipula di uno specifico Accordo per la regolamentazione della formazione della professione di medico veterinario come specificato dall'art. 10 comma 5 dell'Accordo del 7/2/2013;

c) "Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei farmacisti" (Allegato 4) da sottoscrivere tra la Regione Toscana e la Consulta regionale degli Ordini dei Farmacisti della Toscana che conferma i criteri sufficienti per l'ammissione agli elenchi dei farmacisti previsti dal protocollo di intesa sottoscritto in data 8/4/2008 e impegna la Regione Toscana a promuovere presso la Conferenza Stato Regioni la stipula di uno specifico Accordo per la regolamentazione della formazione della professione di farmacista come specificato dall'art. 10 comma 5 dell'Accordo del 7/2/2013;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
KATIA BELVEDERE

IL DIRETTORE GENERALE
VALTERE GIOVANNINI